



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E
SEMPLIFICAZIONE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971668163
mariarosaria.pace@regione.basilicata.it

Prot. N. 165466-11A2

Potenza, 01-09-2020

**Ai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti regionali
Ai Dirigenti degli Uffici
Ai referenti della trasparenza presso gli Uffici
LORO SEDI**

Oggetto: D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce al Responsabile per la Trasparenza funzioni di "controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate" con la presente si intende richiamare l'attenzione delle strutture in indirizzo sulle modalità attuative degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 22 di detto decreto e relative alla sottosezione di primo livello di Amministrazione trasparente denominata "Enti controllati".

Più nello specifico, il citato articolo 22 si occupa degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché delle partecipazioni in società, secondo la seguente declinazione:

- art. 22 comma 1 lettera a)

Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione, nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori degli enti.

- art. 22 comma 1 lettera b)

Società partecipate (con esclusione di quelle con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE e loro controllate)

- art. 22 comma 1 lettera c)

enti di diritto privato in controllo della amministrazione

Per ciascuno di tali ambiti soggettivi è prevista, per ciascun ente, la pubblicazione obbligatoria dei seguenti contenuti:

- collegamento con i siti istituzionali degli enti;
- elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- la ragione sociale
- la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
- la durata dell'impegno
- l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di esso spettante



- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- gli incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Con particolare riguardo alle società partecipate appare utile segnalare che ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis deve essere pubblicata anche la seguente documentazione:

- provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica
- acquisto di partecipazioni in società già costituite
- gestione delle partecipazioni pubbliche
- alienazioni di partecipazioni sociali
- quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Si tenga altresì presente quanto disposto dall'art.19 comma 7 del d.lgs. 175/2016 in merito alla pubblicazione:

- dei provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- dei provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Ulteriore obbligo di pubblicazione riguarda le rappresentazioni grafiche che devono dare conto dei rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui all'art. 22 comma 1 (con l'indicazione per le società della quota di partecipazione).

Nel rammentare che, secondo quanto disposto nel PTPCT 2020/2022, *"la pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente avviene grazie alla collaborazione dell'Ufficio Amministrazione Digitale e dell'Ufficio competente in materia di comunicazione istituzionale e di relazioni con il pubblico incaricati di coadiuvare le strutture per gli interventi sul sito web"*. *"I dirigenti responsabili degli Uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*, appare utile evidenziare la cruciale importanza della puntuale osservanza dei descritti obblighi di trasparenza, dalla cui violazione discendono divieti e sanzioni, espressamente indicati nella medesima normativa ai seguenti articoli:

- art. 22 comma 4 d.lgs. 33/2013

la mancata o incompleta pubblicazione comporta il divieto di erogazione in favore degli enti di cui trattasi di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata, fatta eccezione per i pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di detti enti.

- art. 46 d.lgs. 33/2013

l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47 comma 1 l-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

- art. 47 comma 2



REGIONE BASILICATA

per la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 comma 2 applicazione di una sanzione amministrativa a carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dell'indennità di risultato nelle misure ivi previste;

- art. 19, comma 7 d.lgs. 175/2016

applicazione dei divieti e delle sanzioni di cui ai citati articoli 22 comma 4, 46 e 47, comma 2 per la violazione degli obblighi di pubblicazione riferiti agli atti di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 19.

Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC che è per legge titolare del relativo procedimento (art. 47 comma 3 d.lgs. 33/2013).

Si segnala, altresì sul tema generale le linee guida emanate dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 (*"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*), con precipuo riguardo al paragrafo 4 concernente i compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti.

Per quanto detto, allo scopo di favorire la corretta osservanza dei descritti obblighi di legge, è necessario che gli uffici titolari degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni, come individuati nel documento *"Elenco degli obblighi di pubblicazione"* allegato 1 al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022 (consultabile su amministrazione trasparente nella sottosezione *"altri contenuti/prevenzione della corruzione"*), curino con attenzione l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nelle apposite sottosezioni di amministrazione trasparente, in eventuale raccordo con le altre strutture che detengano dati e informazioni pertinenti e che i responsabili degli uffici competenti per i provvedimenti di erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore degli enti di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013 adottino tali provvedimenti solo previa verifica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e del loro aggiornamento nelle pertinenti sottosezioni di "Enti controllati", eventualmente dandone anche atto nei provvedimenti di erogazione.

Confidando nella collaborazione e assicurando la disponibilità dello scrivente ufficio per chiarimenti e indicazioni operative, si porgono cordiali saluti.

La dirigente
Mariasaria Pace

OMISSIS